



Piani sanitari 2026 – 27

**Contributi su base annua dei piani
sanitari riservati al personale in servizio**

	Titolare ⁽⁶⁾	Familiari includibili ⁽⁶⁾				
Copertura (tipo polizza)	Dipendente e nucleo familiare fiscalmente a carico (coniuge e figli) ⁽²⁾ Copertura attribuita in base all'inquadramento, con onere a carico dell'Azienda ⁽¹⁾	Coniuge, anche separato, non fiscalmente a carico oppure convivente more uxorio risultante dallo stato di famiglia ⁽³⁾	Figlio convivente non fiscalmente a carico , risultante dallo stato di famiglia ⁽³⁾	Altro familiare convivente, risultante dallo stato di famiglia ⁽³⁾	Genitore ultrasessantenne, non convivente, con reddito annuo/pro capite fino a € 26.000 ⁽⁴⁾	Figlio con età fino a 35 anni, non convivente, non fiscalmente a carico e con reddito annuo/pro capite fino a € 26.000 (non coniugato o non convivente more uxorio) ⁽⁵⁾
PLUS	Aree Professionali e Quadri Direttivi	€ 620	€ 570	€ 1.250	€ 1.600	€ 1.100
EXTRA	Dirigenti	€ 900	€ 700	€ 1.500	€ 1.900	€ 1.600

NOTE

- (1) Le coperture sono assegnate sulla base dell'inquadramento posseduto al 1° gennaio 2026. Eventuali modifiche successive avranno effetto sulle coperture dall'anno 2027.
- (2) Per ciascuna annualità del piano sanitario, possono essere assicurati gratuitamente soltanto il coniuge e/o i figli che, **nell'anno d'imposta precedente**, non hanno superato la soglia di reddito complessivo prevista dalla normativa fiscale per poter essere considerato familiare fiscalmente a carico.
- (3) Il familiare deve risultare sullo Stato di Famiglia **al 1° gennaio 2026** che, su richiesta, dovrà essere prodotto ai fini di eventuali verifiche. Nella categoria "Figlio convivente non fiscalmente a carico" sono ricompresi anche i figli non fiscalmente a carico risultanti sullo stato di famiglia dell'altro genitore separato o divorziato. Nella categoria "Altro familiare convivente" sono ricompresi anche i figli del solo coniuge/convivente more uxorio.
- (4) Per verificare il limite di reddito occorre tener conto del reddito complessivo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente quello di riferimento (es. per il 2026, valgono i redditi risultanti per il 2025).
- (5) Che non abbia compiuto 35 anni alla data di inserimento in copertura. Per verificare il limite di reddito occorre tener conto del reddito complessivo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente quello di riferimento (vedi esempio nota n. 4).
- (6) In base alla vigente normativa fiscale (TUIR) cui si rinvia, i contributi versati alla Cassa sanitaria (a carico azienda e del lavoratore) sono deducibili dal reddito imponibile nel limite complessivo di 3.615,20 euro annui. Si evidenzia che per effetto dell'ultima modifica normativa, la deducibilità del contributo non è prevista per i familiari non ascendenti (es. sorelle/fratelli, generi/nuore, suoceri), il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i genitori non conviventi.

Non sono includibili i familiari che, al 31/12/2025, abbiano già compiuto 85 anni di età.